

Foglio Informativo

MUTUO IPOTECARIO IMPRESE TV COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA

Requisiti.

Il Cliente deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza acceso presso Banca Valsabbina SCpA oppure altra Banca.

Il Mutuo è riservato alle imprese agricole individuali, società agricole e cooperative agricole della Valle Camonica che intendono realizzare investimenti aziendali destinati a adeguare il parco macchine e le attrezzature, acquistare immobili o terreni e realizzare miglioramenti aziendali in genere.

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

Finanziatore: **Banca Valsabbina SCpA**

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

OFFERTA ATTRAVERSO INTERMEDIARI DEL CREDITO / FUORI SEDE / A DISTANZA: **DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE**

Nome e cognome / Ragione sociale: _____

Sede: _____

Telefono e e-mail: _____

Iscrizione ad albi o elenchi: _____

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

CHE COS'E' IL MUTUO

Caratteristiche

La Comunità Montana di Valle Camonica (di seguito "**Ente**"), in attuazione dei propri programmi di sostegno allo sviluppo agricolo del territorio, intende promuovere, fra l'altro, l'accesso al credito da parte delle imprese agricole della Valle Camonica, sostenendone il costo degli interessi su finanziamenti finalizzati principalmente a investimenti con particolare attenzione per la ricomposizione fondiaria, selezionate tramite apposito bando ad evidenza pubblica.

A tal fine banca Valsabbina e la Comunità Montana hanno sottoscritto un accordo di cooperazione creditizia.

Il mutuo è garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

Il Mutuo Imprese TV Comunità Montana Valle Camonica (di seguito "**Mutuo**"), ha durata da un minimo di 24 ad un massimo di 180 mesi, incluso l'eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 6 mesi.

Nel rispetto della dotazione finanziaria messa a disposizione dall'Ente stabilita in 220.000,00 Euro, la Banca si impegna a valutare la concessione del finanziamento a suo insindacabile giudizio, potendo erogare mutui, fino ad un limite massimo onnicomprensivo di euro 150.000,00 per ciascuna impresa individuale o società agricola che possano beneficiare del contributo a fondo perduto, fatta eccezione per le società cooperative ed i consorzi per i quali il limite massimo viene stabilito in 200.000,00 euro.

Indipendentemente dalla forma giuridica, gli interessi che l'Ente rimborserà all'Impresa Beneficiaria, sono solamente quelli relativi ai primi 60 mesi del finanziamento concesso dalla Banca.

L'Ente si impegna a riconoscere alle Imprese Beneficiarie (come infra definite) che abbiano ottenuto il Mutuo, tutti gli interessi a titolo di contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento nel quinquennio di riferimento di un costo complessivo per l'Ente pari ad Euro 220.000,00.

La Banca, a supporto del finanziamento, potrà richiedere garanzie personali e/o reali.

Requisiti delle Imprese Beneficiarie:

Le imprese che possono beneficiare del prestito (di seguito "**Impresa/e Beneficiaria/e**" o "**Cliente**"), devono possedere i seguenti requisiti:

- essere aziende agricole costituite in forma individuale, di società cooperativa, regolarmente attive e iscritte al registro delle Imprese così come individuati dalla Comunità Montana che si occupano:
 - o della coltivazione;
 - o dell'allevamento;
 - o della lavorazione e trasformazione di prodotti agroalimentari, ottenuti da materie prime prodotte in Valle Camonica;
 - o di attività agrituristiche o enoturismo;
- avere sede operativa e legale all'interno dei comuni membri della Comunità Montana come meglio individuati all'ex articolo 2 dello Statuto della Comunità Montana di Valle Camonica;
- effettuare l'investimento in esecuzione alle disposizioni assunte dalla Valle Camonica;
- non rientrare nelle categorie di imprese in difficoltà così come definite dalla normativa comunitaria e nazionale;
- essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assistenziali (DURC in regola).

Scopo e finalità del finanziamento

L'obiettivo è quello di favorire lo sviluppo e gli investimenti che possano migliorare la capacità produttiva e l'accorpamento fondiario per le imprese agricole mediante il riconoscimento, alle imprese che abbiano ottenuto dalla Banca un finanziamento, di tutti gli interessi che matureranno nei primi 5 anni, a titolo di contributo a fondo perduto.

Le finalità ammissibili per richiedere il Prestito sono le seguenti:

- acquisto di macchinari, attrezzature e impianti funzionali all'attività agricola e/o agriturbistica;
- realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di fabbricati rurali e strutture aziendali;
- realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di vigneti, frutteti, oliveti, piccoli frutti, tartufai;
- investimenti per la trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli;
- innovazione tecnologica e digitale delle imprese;
- investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale, al risparmio energetico e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- miglioramenti fondiari (sistemazioni idraulico – agrarie, terrazzamenti, recinzioni, viabilità podereale);
- acquisto fabbricati e terreni agricoli.

Presentazione delle domande e istruttoria

Il bando è della tipologia "a sportello" per cui i contributi verranno assegnati in ordine cronologico di ricezione delle domande, la cui istruttoria avrà avuto esito positivo.

Le domande potranno essere presentate dal 22 ottobre 2025 fino al 31 dicembre 2026, ovvero fino ad esaurimento delle risorse disponibili ammontanti nel quinquennio di riferimento complessivamente ad Euro 220.000,00 per il contributo legato agli interessi sui finanziamenti erogati ed Euro 100.000,00 per le domande inerenti alla ricomposizione fondiaria.

La domanda dovrà essere presentata direttamente dall'impresa interessata all'Ente, attraverso la compilazione dell'allegato A del bando della misura, corredata dalla documentazione ivi indicata, e dovrà essere trasmessa alla Comunità Montana di Valle Camonica – Breno, esclusivamente a mezzo:

- Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it
- Consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo della Comunità Montana di Valle Camonica, piazza F. Tassara 3 – Breno.

La Banca riceverà la domanda validata dall'Ente secondo i canali messi a disposizione dalla Banca ed effettuerà l'istruttoria del merito creditizio assumendo la delibera di eventuale concessione del finanziamento a proprio insindacabile giudizio.

I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto (ad esempio Euribor, Eurirs, etc.).

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate, determinato dalla variazione in aumento dell'indice di riferimento rilevata periodicamente.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Altro

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
- la possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza;
- nel caso in cui il parametro di indicizzazione utilizzato per la determinazione del tasso di interesse dei mutui a tasso variabile preveda una "base", il parametro di indicizzazione assumerà, in caso di variazioni che portino il valore del parametro al di sotto del valore della "base" (compresi i casi di valore negativo del parametro), il valore della "base" indicato nella descrizione del parametro (c.d. "Tasso floor").

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo documento "Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a clienti consumatori" o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

Per saperne di più:

La Guida "**Comprare una casa – Il mutuo ipotecario in parole semplici**", che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sul finanziatore").

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 4,38% (1)

Calcolato al tasso di interesse del 3,85% (parametro Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore – Base 0,00% – maggiorato di uno spread di 1,75% su un capitale di 100.000,00 € per la **durata di 15 anni**.

Importo mensile della rata per € 100.000 di capitale: 733,19 €

Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni: 823,93 €

Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni: 648,75 €

(1) Per tutte le casistiche soprariportate, il TAEG è inoltre comprensivo di:

- premio assicurativo relativo alla sottoscrizione della polizza incendio proposta dalla Banca: Premio unico anticipato di € 1.545,00 per una copertura assicurativa complessiva 15 anni su un immobile ad uso commerciale con un capitale assicurato “Incendio e scoppio” di € 200.000 a Valore intero e “Ricorso terzi” di € 100.000 a primo rischio assoluto. Per le caratteristiche specifiche della polizza si rinvia al Set Informativo disponibile presso le Filiali della Banca;
- costo della perizia tecnica estimativa: € 488,00 (iva inclusa);
- spese di istruttoria: € 500,00;
- commissione di incasso rata mensile: € 1,00;
- spese invio comunicazioni periodiche: € 1,00/cad;
- imposte: € 250,00.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi quali, a puro titolo esemplificativo, le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile, il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE	
VOCI	COSTI
Importo massimo finanziabile	LTV massimo 60% sul Valore dell'Immobile.
Durata totale	Minimo 2 anni (24 mesi) Massimo 15 anni (180 mesi) (incluso l'eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 6 mesi)
Decorrenza ammortamento	Dalla data erogazione dell'importo finanziato o al termine del periodo di preammortamento, se previsto
Garanzie accettate	<u>Ipoteca immobiliare</u> Perizia tecnica obbligatoria eseguita da un Tecnico nominato dalla Banca. Il relativo costo viene corrisposto dal cliente direttamente al perito. Nel caso di finalità “Portabilità tramite surroga” la perizia tecnica è a carico Banca. L'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria dovrà essere ubicato all'interno del territorio nazionale. I costi applicati sono indicati alla voce “Perizia tecnica” sotto riportata.
	<u>Garanzie aggiuntive</u> Sulla base delle informazioni fornite dal cliente, in sede di istruttoria del credito, potrebbero essere richieste ulteriori forme di garanzia aggiuntive, sia reali che personali, a tutela delle ragioni della Banca, rilasciate da parte dei soggetti finanziati o di terzi.
Valute disponibili	Euro

TASSI DISPONIBILI	Tipologia tasso		Variabile	
	Tasso di interesse nominale annuo (1)		Importo finanziabile: LTV fino a 60% Tasso di interesse nominale annuo: 3.85%	
	Indice di riferimento (Parametro di indicizzazione) (2)		Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore - Base 0,00%	
	Spread		Importo finanziabile: LTV fino a 60% Spread: 1,75%	
	Tasso di interesse di preammortamento (3)		Per il periodo di preammortamento, compreso quello tecnico, si applica il Tasso di interesse nominale annuo, determinato e disciplinato secondo le modalità indicate alla voce "Tasso di interesse nominale annuo".	
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	0,50% dell'importo finanziato	
		Perizia Tecnica (4)	Perizia tecnica obbligatoria eseguita da un tecnico nominato dalla Banca. I relativi costi sono indicati nella tabella sottostante denominata "PERIZIE TECNICHE". Il costo viene corrisposto dal cliente direttamente al perito	
		Altro		
		Polizza incendio	Assicurazione obbligatoria per l'immobile oggetto di ipoteca. Per ulteriori dettagli si rimanda alla voce "Servizi Accessori".	
		Spese di consulenza (5) (Compenso di mediazione)	Spese di consulenza (compenso di mediazione) a carico del Cliente richieste dal mediatore creditizio convenzionato con la Banca: 5,00% dell'importo deliberato (percentuale massima). <i>Tali spese non sono dovute se il contratto è concluso senza l'intervento di mediatori creditizi.</i>	
		Imposta sostitutiva	0,25% su importo finanziato - Finalità costruzione, acquisto o ristrutturazione prima casa	
			2,00% su importo finanziato - Finalità costruzione, acquisto o ristrutturazione altro immobile o liquidità	
		Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto "a distanza"	Contratti sottoscritti in modalità telematica	Euro 0,00
			Contratti sottoscritti in filiale	NON PREVISTI
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	Euro 0,00	
		Incasso Rata	Addebito in conto corrente: Euro 1,00 SDD: Euro 5,00 MAV: Euro 4,00 Per cassa: Euro 7,00	
		Invio comunicazioni	Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	Euro 1,00
			Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	Euro 0,00
			Domiciliazione in filiale (a documento)	Euro 0,40
			Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	Euro 0,00
			Invio comunicazioni periodiche obbligatorie previste per legge	Euro 0,00
			Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.	
			Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):	
			Raccomandata	Euro 6,50
			Raccomandata A.R.	Euro 8,00
			Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.	

PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi (6)	Piano Francese - Tasso Frazionato
	Tipologia di rata (7)	Costante - Posticipata
	Periodicità delle rate (8)	Mensile

(1) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al contratto, il tasso di interesse nominale annuo è composto da parametro di indicizzazione + spread. Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di interesse nominale annuo indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

Nel caso di indicazione del tasso CAP, il tasso di interesse nominale annuo non potrà essere superiore a tale tasso.

(2) Nel caso in cui il parametro di indicizzazione preveda una "base", il parametro di indicizzazione assumerà, in caso di variazioni che portino il valore del parametro al di sotto del valore della "base" (compresi i casi di valore negativo del parametro), il valore della "base" indicato nella descrizione del parametro.

Se il parametro di riferimento è determinato dalla "media" del benchmark, la rilevazione del parametro avrà ad oggetto tale specifico indice di media e sarà effettuata con riguardo al mese che precede il periodo di applicazione del nuovo valore del parametro (che risulta, ad esempio, mensile se il parametro di riferimento è mensile oppure trimestrale se il parametro di riferimento è trimestrale, secondo la seguente cadenza periodica di applicazione: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) o con riguardo alla diversa periodicità indicata nel parametro. L'indice di media applicata al parametro di riferimento, dal momento dell'erogazione fino alla scadenza del primo periodo di applicazione del tasso, sarà riferito alla media del mese precedente rispetto a quello di erogazione o alla diversa periodicità indicata nel parametro rispetto al mese di erogazione.

Ove il parametro di riferimento sia il "Tasso BCE", il parametro utilizzato dalla Banca è il "Tasso BCE - Tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE)", sulle operazioni di rifinanziamento principale, fissato dal Consiglio direttivo della BCE ed applicato al mutuo con la decorrenza stabilita da tale organismo.

Nel caso di periodicità di rata superiore alla periodicità di rilevazione del parametro, le revisioni di quest'ultimo saranno comunque effettuate con la periodicità sopra indicata e relativo regolamento contabile alla scadenza della rata.

(3) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al rapporto, il tasso di interesse di preammortamento segue le regole di composizione e di applicazione del tasso nominale annuo, indicate alla nota (1). Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di preammortamento indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

La modalità di calcolo degli interessi nel periodo di preammortamento è la stessa utilizzata nel periodo di ammortamento, riportata alla voce "Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi".

(4) Perizia tecnica obbligatoria eseguita da un tecnico nominato dalla Banca. Il relativo costo resta a carico del cliente, viene corrisposto direttamente al perito e non potrà essere rimborsato in caso di mancata concessione del mutuo.

(5) Il servizio di consulenza è svolto a titolo oneroso e concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia. Il compenso, ove previsto, viene incluso nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

(6) PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Le rate sono costanti, a tasso costante. Per maggiori informazioni consultare la nota (7).

TASSO FRAZIONATO

Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento, secondo il metodo "tasso frazionato", è effettuato mediante la seguente operazione: valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) diviso il numero di volte in cui vengono applicati gli interessi durante l'anno (frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, a seconda della periodicità della rata) moltiplicato per l'importo dell'esposizione in linea capitale diviso 100.

(7) Il pagamento anticipato o posticipato della rata fa riferimento al periodo di riferimento e competenza della singola rata, in relazione alla periodicità della stessa, ed è collocato, mediante addebito, rispettivamente all'inizio o alla fine di tale periodo.

La quota interessi delle singole rate è calcolata sul capitale residuo da restituire. Se il tasso di interesse nominale annuo è variabile, tale quota può subire variazioni di ricalcolo conseguenti all'aumento o alla diminuzione del tasso. In tal caso la rata potrebbe non essere costante o decrescente.

Nel caso di piano di ammortamento alla francese con tasso di interesse nominale annuo variabile, ogni variazione della misura del tasso d'interesse comporterà la rideterminazione della quota capitale delle singole rate rimanenti, sulla base delle nuove condizioni di tasso, del debito e della durata residui del mutuo.

(8) Il giorno di calendario di scadenza e pagamento della rata coincide con l'ultimo giorno del mese, salvo indicazioni contrarie e/o specifiche, che, ove presenti prevalgono su tale determinazione.

Se la scadenza della rata coincide con un giorno non lavorativo (per giorno lavorativo si intende qualsiasi giorno diverso dal sabato e dalla domenica in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività) l'addebito della rata viene effettuato nel primo giorno lavorativo precedente la scadenza.

PERIZIE TECNICHE

IMPORTO DEL MUTUO RICHIESTO DAL CLIENTE (Valori in euro - Importi iva inclusa)*	PERIZIA TECNICA UNICA (FULL) E SAL INIZIALE	PERIZIA TECNICA SAL SUCCESSIVO E FINALE
Fino a 300.000	Euro 488,00	Euro 341,60
Da 300.000,01 a 500.000,00	Euro 689,30	Euro 341,60
Da 500.000,01 a 1.000.000,00	Euro 854,00	Euro 597,80
Da 1.000.000,01 a 1.500.000,00	Euro 1.055,30	Euro 597,80
Da 1.500.000,01 a 2.000.000,00	Euro 1.464,00	Euro 1.024,80
Da 2.000.000,01 a 3.000.000,00	Euro 1.482,30	Euro 1.024,80
Da 3.000.000,01 a 4.000.000,00	Euro 1.708,00	Euro 1.195,60
OLTRE 4.000.000	A PREVENTIVO	A PREVENTIVO

* Qualora l'importo del mutuo richiesto dal cliente sia inferiore al 50% del valore dell'immobile da periziare, il costo della perizia è a preventivo. Per le perizie agrarie si applica lo stesso listino sopra riportato.

Una differente tipologia di tasso o parametro di mercato può essere concordata, in sede di istruttoria, per determinare il tasso di interesse da applicare all'operazione di finanziamento.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al Documento di Sintesi (per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto).

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n.108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

SERVIZI ACCESSORI**Assicurazione immobile obbligatoria**

La Polizza incendio è obbligatoria

Per la concessione di mutui ipotecari di importo pari o inferiore Euro 250.000

Il cliente avrà facoltà di sottoscrivere una polizza incendio commercializzata dall'Istituto o stipulare pari copertura con una qualsiasi compagnia terza. In quest'ultimo caso la polizza dovrà essere vincolata a favore della banca erogante.

Per la concessione di mutui ipotecari di importo superiore Euro 250.000

Il cliente avrà facoltà di sottoscrivere una polizza incendio offerta da una qualsiasi compagnia assicurativa, ad eccezione delle polizze intermedie dall'Istituto, con vincolo a favore della Banca erogante.

Il cliente può recedere dal contratto di polizza incendio sottoscritta unitamente al mutuo richiesto per l'acquisto dell'immobile a cui essa è riferita. In tal caso sarà cura del cliente sottoscrivere medesima copertura tramite la compagnia prescelta secondo le modalità sopra indicate.

Per le caratteristiche specifiche delle polizze commercializzate da Banca Valsabbina e per conoscere le modalità di recesso, si rinvia al fascicolo informativo disponibile presso le Filiali della Banca.

Assicurazione facoltativa**Polizza Temporanea Caso Morte**

Limitatamente ai Clienti "CONSUMATORI", è prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa facoltativa temporanea caso morte con oneri a carico del cliente.

Per le caratteristiche specifiche della polizza si rinvia alle relative "condizioni di polizza" disponibili presso le Filiali della Banca.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL CALCOLO DEL TAEG	
Tasso di mora	Tasso di interesse nominale annuo pro tempore vigente maggiorato del 2,00%
Sospensione pagamento rate	Euro 0,00
Adempimenti notarili	Gli adempimenti notarili sono predisposti da un Notaio nominato dal cliente. Il costo viene corrisposto dal cliente direttamente al notaio. Per clienti Consumatori, nel caso di finalità "Portabilità tramite surroga", i costi sono a carico della Banca.
Imposta di registro	Se prevista, verrà applicata in conformità alla disciplina fiscale vigente.
Tasse ipotecarie	Se previste, verranno applicate in conformità alla disciplina fiscale vigente.
Altro	
Abbandono domanda di mutuo - Rinuncia erogazione In fase pre-contrattuale	Indennizzo pari allo 0,00% dell'importo finanziato. Rimangono a carico del Cliente i costi di perizia tecnica, se già eseguita. Sono escluse le domande di finanziamento di clienti Consumatori per finalità "Portabilità tramite surroga".
Abbandono domanda di mutuo - Rinuncia erogazione Dopo stipula di atto di mutuo e prima di erogazione	Cliente Consumatore: indennizzo pari a 0,00% dell'importo finanziato
	Cliente NON Consumatore: indennizzo pari a 1,00% dell'importo finanziato con minimo Euro 150,00
Diritti di rinegoziazione	Euro 200,00
Indennizzo per rimborso anticipato (1)	Penale 0,50% su importo anticipato
Rinnovazione ipoteca (oltre a costo iscrizione)	Euro 150,00
Spese cancellazione ipotecaria ex L. 40/2007 (2)	Euro 0,00
Cancellazione ipotecaria con atto notarile per espressa richiesta del Cliente (fatti salvi gli oneri notarili a carico del Cliente)	Euro 120,00
Spese bancarie per svincoli parziali - Variazione o restrizione ipoteca (oltre a costo annotazione)	Euro 150,00
Accollo mutuo	Euro 100,00

(1) Esempi rappresentativi dell'applicazione dell'indennizzo:

A) Indennizzo pari al 1% dell'importo anticipato

- Debito residuo (in linea capitale): Euro 150.000
- Importo rimborsato anticipatamente: Euro 1.000
- Indennizzo applicato: Euro 10

B) Indennizzo pari al 0,5% dell'importo anticipato

- Debito residuo (in linea capitale): Euro 75.000
- Importo rimborsato anticipatamente: Euro 50.000
- Indennizzo applicato: Euro 250

(2) La cancellazione dell'ipoteca è una conseguenza automatica dell'avvenuta estinzione del mutuo. In particolare, la Banca è tenuta a trasmettere al conservatore, cioè l'ufficio pubblico dei registri immobiliari, la comunicazione di estinzione del mutuo - entro trenta giorni dalla data dell'evento - senza applicare alcun onere. Il conservatore, una volta ricevuta la comunicazione, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca.

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

90 giorni di calendario dalla presentazione della documentazione richiesta, esclusi i tempi per gli adempimenti notarili, e fatti salvi i casi in cui:

- risulti necessario procedere a un'integrazione alla documentazione tecnico/legale prodotta;
- emergano nuovi elementi per i quali si renda necessario effettuare ulteriori approfondimenti;
- venga sospeso l'iter istruttorio per motivi dipendenti dalla volontà del Cliente.

Disponibilità dell'importo

La disponibilità dell'importo del mutuo coincide con la data di stipula se il mutuo è erogato su conto corrente aperto presso Banca Valsabbina o con il primo giorno lavorativo successivo alla stipula se il mutuo è erogato su conto corrente aperto presso altra banca (se la stipula avviene entro due ore antecedenti l'orario limite di cut-off, indicato nello specifico foglio informativo pubblicato sul sito internet della Banca; in caso contrario la disponibilità avviene entro i due giorni lavorativi successivi alla stipula).

I predetti tempi massimi presuppongono che siano state rilasciate le garanzie eventualmente richieste nel contratto: se non perfezionate, la Banca mette a disposizione la somma entro 30 giorni di calendario dal rilascio delle garanzie che deve avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni di calendario dalla stipula dell'atto, trascorso inutilmente il quale il contratto potrà essere risolto dalla Banca.

SERVIZI DI CONSULENZA

La Banca non effettua servizio di consulenza sui mutui ipotecari, né direttamente, né mediante accordi con intermediari del credito terzi.

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO

Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 10 giorni dalla richiesta. Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.

- Atto di provenienza del bene oggetto di ipoteca
- Planimetrie e visure catastali
- Perizia
- Atto preliminare (in caso di compravendita)
- Copia del contratto di mutuo in essere (in caso di surroga)
- Piano di ammortamento e debito residuo mutuo in essere (in caso di surroga)

Clienti NON CONSUMATORI

- Ultimi due bilanci definitivi
- Bilancio provvisorio per l'esercizio in corso
- Modello unico dei soci, limitatamente alle società di persone e/o ai liberi professionisti.
- Modello Unico, 730 o CUD degli eventuali garanti proposti

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il cliente può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento con un preavviso di almeno 15 giorni, corrispondendo alla Banca l'indennizzo riportato nella sopra indicata tabella "**ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL CALCOLO DEL TAEG**". L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

Il compenso non è applicabile in caso di mutuo destinato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento di attività economica o professionale da parte di persone fisiche (ai sensi dell'art. 120-ter del D. Lgs. 385/1993 TUB).

PORTABILITA' DEL FINANZIAMENTO

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 15 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO DEL CLIENTE

Se il cliente non adempie agli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative. Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora. Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.

In caso di presenza di un periodo iniziale di preammortamento, nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi, il rispetto da parte del cliente delle condizioni contrattuali non garantisce il rimborso dell'importo totale del credito in base al contratto stesso.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Imposta di registro	L'imposta di registro è una imposta indiretta (che cioè colpisce il trasferimento di ricchezza: ad es., l'acquisto di un appartamento) ed è dovuta per la registrazione di una scrittura, pubblica o privata, ed è commisurata ai valori espressi nella scrittura medesima.
Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva – regime di imposta agevolativo, previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dell'art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all'applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell'atto di prestito (solo per prestiti con durata superiore a 18 mesi). L'addebito della corrispondente voce è effettuato al momento dell'erogazione.
Indice di riferimento (Parametro di indicizzazione)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Loan To Value (LTV)	La sua percentuale rispetto al Valore dell'Immobile determina l'importo massimo finanziabile. È definito come il rapporto tra l'importo del mutuo richiesto ed il minore tra il prezzo di acquisto dell'immobile, come risultante dal preliminare di vendita (compromesso) o dalla proposta di acquisto accettata dal venditore, ed il valore dell'immobile riportato nella perizia disposta dalla Banca. Il rapporto LTV dell'operazione potrà essere definito ad avvenuta acquisizione della suddetta documentazione (preliminare di vendita/proposta di acquisto accettata dal venditore e perizia disposta dalla Banca).
Mutui con finalità Portabilità tramite surroga	Tali mutui sono concessi solo a persone fisiche, che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e sono finalizzati al rimborso di un mutuo fondiario ottenuto in precedenza da altro Istituto dove il debitore può surrogare la Banca mutuante nei diritti ipotecari del Creditore Originario (Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, in part. Art. 38 e seguenti, in ottemperanza del disposto dell'art. 8 "Portabilità del mutuo; Surrogazione" del D.L. 31.1.2007 n. 7 convertito in Legge 2.4.2007 n. 40, come modificato dall'art.2 comma 450 della Legge n. 244 del 24.12.2007).
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.

Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spese di perizia	Spese per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. È utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso di interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.
Valore dell'Immobile	Il minore tra il prezzo di acquisto dell'immobile, come risultante dal preliminare di vendita (compromesso) o dalla proposta di acquisto accettata dal venditore, ed il valore dell'immobile riportato nella perizia disposta dalla Banca.

INDICI DI RIFERIMENTO APPLICATI AI TASSI DI INTERESSE

Indici di riferimento applicati ai tassi di interesse

La determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari dipende dall'accuratezza e dall'integrità degli indici di riferimento (benchmarks).

Gli indici di riferimento sono fondamentali nella determinazione del prezzo nelle operazioni transfrontaliere, agevolando così l'efficienza e l'efficacia del mercato unico europeo in una vasta gamma di strumenti finanziari e servizi. Molti indici di riferimento usati come tassi di riferimento nei contratti finanziari, in particolare i crediti ipotecari o chirografari, sono forniti in uno Stato membro dell'UE ma possono essere usati da enti creditizi e consumatori di altri Stati membri.

In conformità alle "Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari-Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche) e al "Regolamento UE 2016/2011 (c.d. "Regolamento Benchmark") sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento", si riportano di seguito le informazioni riguardanti l'indice di riferimento eventualmente previsto nel contratto di credito a Lei intestato ed indicato nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", il quale costituisce il frontespizio del contratto.

L'indice di riferimento utilizzato è riportato alla voce "Parametro di indicizzazione" per parametrare lo spread eventualmente previsto dal contratto per i tassi variabili.

EURIBOR

DENOMINAZIONE:

EURIBOR® - È il tasso al quale i depositi a termine interbancari in euro vengono offerti all'interno dell'UE e dei paesi EFTA da una banca principale all'altra alle ore 11:00 (dei giorni bancari lavorativi) a Bruxelles.

Non esiste un solo tasso Euribor ma uno per ogni scadenza dei depositi interbancari negoziati sul mercato interbancario soggetti alla rilevazione EMMI-GRSS: Euribor a 1 settimana, a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi e a 12 mesi. Euribor è calcolato secondo le convenzioni Act / 365 e 30/360 giorni.

Il valore è consultabile al seguente link:

<https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html>

AMMINISTRATORE:

European Money Markets Institute (EMMI), precedentemente noto come Euribor-EBF, è un'associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga fondata nel 1999 con il lancio dell'euro e con sede a Bruxelles (56, Avenue des Arts, 1000 Bruxelles). I suoi membri sono associazioni bancarie nazionali negli Stati membri dell'Unione europea. L'European Money Markets Institute (EMMI), in qualità di amministratore del benchmark critico, ha la responsabilità di definire e attuare solidi meccanismi di governance e controllo per garantire l'integrità e l'affidabilità di EURIBOR.

Il calcolo materiale dell'Euribor viene effettuato da Global Rate Set Systems Ltd (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (benchmark), che agisce come Calculation Agent per conto di EMMI in base a un contratto formale e con l'applicazione di standard operativi definiti in un Service Level Agreement.

IMPLICAZIONI PER IL CLIENTE CONSUMATORE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELL'INDICE:

l'indice subisce quotidiane oscillazioni di valore, in relazione alle quotazioni di mercato del tasso sottostante, cioè il tasso al quale i depositi a termine interbancari in euro vengono offerti all'interno dell'UE e dei paesi EFTA da una banca principale all'altra, come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche; in conseguenza di ciò, il costo del credito oggetto del contratto può subire aumenti o diminuzioni derivanti dalla variazione dell'indice di riferimento. Il tasso di interesse dovuto dal cliente per il finanziamento concesso può pertanto crescere o decrescere in relazione a dette variazioni.

Ad esempio, tasso del contratto: Euribor a 6 mesi + 1,50% (spread).

Se il tasso Euribor a 6 mesi nel giorno della rilevazione è pari allo 0,50%, la rata del mutuo viene fissata al tasso del 2,00% (0,50% + 1,50%).

Se il tasso Euribor a 6 mesi nel giorno di nuova rilevazione è pari allo 0,80%, la rata del mutuo viene fissata al tasso del 2,30% (0,80% + 1,50%).

TASSO BCE (sul rifinanziamento principale)

DENOMINAZIONE:

Il tasso BCE utilizzato dalla Banca come indice di riferimento è il tasso di interesse BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale, uno dei tre tassi di riferimento che la Banca Centrale Europea (BCE) fissa con decisioni del proprio Consiglio Direttivo nell'ambito delle decisioni di politica monetaria dell'Unione Europea, indicando la data a decorrere dalla quale tale tasso debba applicarsi.

Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale segnala pertanto, in condizioni normali, l'orientamento di politica monetaria.

Il valore è consultabile al seguente link:

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html

AMMINISTRATORE:

Banca Centrale Europea (BCE), istituzione ufficiale dell'Unione Europea al centro dell'Eurosistema e del Meccanismo di vigilanza unico. Ha sede a Francoforte sul Meno, con indirizzo principale in 60314, Sonnemannstrasse n. 20

IMPLICAZIONI PER IL CLIENTE CONSUMATORE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELL'INDICE:

l'indice può subire oscillazioni di valore o rimanere stabile per un determinato periodo di tempo; in conseguenza di ciò, il costo del credito oggetto del contratto può subire aumenti o diminuzioni derivanti dalla variazione dell'indice di riferimento. Il tasso di interesse dovuto dal cliente per il finanziamento concesso può pertanto crescere o decrescere in relazione a dette variazioni.

Ad esempio, tasso del contratto: Tasso BCE + 1,00% (spread).

Se il tasso Tasso BCE nel giorno della rilevazione è pari allo 0,50%, la rata del mutuo viene fissata al tasso del 1,50% (0,50% + 1,00%).

Se il tasso Tasso BCE nel giorno di nuova rilevazione è pari allo 1,20%, la rata del mutuo viene fissata al tasso del 2,20% (1,20% + 1,00%).

Ulteriori disposizioni sui tassi di interesse

Qualora il tasso di interesse nominale annuo o di preammortamento dovessero superare il limite legale massimo tempo per tempo vigente in materia di usura, il tasso e le altre condizioni verranno ridotte al fine di rispettare il limite massimo tempo per tempo applicabile, fermo restando che il tasso e le altre disposizioni verranno applicate nella misura sopra indicata ogni qualvolta non superino il limite massimo consentito dalla legge.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n.108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca")